

**STATUTO  
DELLA  
ASSOCIAZIONE TICINESE JUDO E BUDO**

**I. Nome e sede dell'Associazione**

Art.1

Sotto la denominazione Associazione ticinese judo e budo (ATJB) è costituita un'associazione ai sensi dell'art.60 CCS, affiliata all'ASJ.

L'ATJB ha sede nel luogo dove è domiciliato il Presidente cantonale in carica.

**II. Scopi**

Art.2

L'ATJB ha come scopo di incoraggiare e migliorare la pratica degli sport del Judo e Ju-Jutsu e di tutte le arti marziali designate con il termine Budo.

L'ATJB è apolitica e aconfessionale.

**III. Organizzazione**

Art.3

Gli organi dell'ATJB sono

- a) l'assemblea dei delegati,
- b) il comitato cantonale,
- c) i revisori dei conti.

Art.4

I membri degli organi dell'ATJB devono essere proposti da una società affiliata e godere di buona reputazione.

## A) Assemblea dei delegati

### Art.5 Carattere e composizione

L'assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'associazione.  
Essa si compone dei delegati di tutte le società affiliate.

### Art.6 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei delegati è convocata una volta all'anno entro il 31 marzo.  
La convocazione all'assemblea ed il relativo ordine del giorno devono pervenire agli associati almeno 15 giorni in anticipo.

### Art.7 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria dei delegati può essere convocata in ogni tempo dal comitato cantonale.  
Questo è pure tenuto a convocare l'assemblea straordinaria su richiesta della maggioranza delle società affiliate entro un mese dalla relativa richiesta.

### Art.8 Diritto di rappresentanza

Ogni società affiliata all'ATJB ha diritto di presenziare con almeno un rappresentante all'assemblea dei delegati.  
Ogni società ha diritto ad un voto.

### Art.9 Validità dell'assemblea

L'assemblea può validamente deliberare se sono rappresentati almeno 2/3 delle società affiliate.

### Art.10 Decisioni

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.  
In caso di parità la votazione viene ripetuta.  
Qualora ne scaturisse nuovamente un risultato di parità decide il presidente cantonale in carica.

### Art.11 Forma delle votazioni

Di regola le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che con 1/3 dei voti espressi venga chiesto lo scrutinio segreto.

## Art.12 Competenze

Sono di competenza dell'assemblea dei delegati:

- a) la nomina dell'ufficio presidenziale,
- b) l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea,
- c) l'approvazione del rapporto del presidente cantonale,
- d) l'approvazione del rapporto del cassiere e dei revisori,
- e) l'approvazione dei conti,
- f) la fissazione della tassa annuale,
- g) l'elezione del presidente e del comitato cantonale
- h) la nomina dei revisori dei conti,
- i) la proclamazione dei soci onorari,
- j) le ammissioni e le dimissioni,
- k) la modifica e l'approvazione dello statuto.

## B) Comitato cantonale

### Art.13 Composizione

Il comitato cantonale si compone di un numero che varia da 7 a 10 membri, compreso il presidente.

Sono previste le seguenti cariche:

- a) presidente
- b) vicepresidente
- c) segretario
- d) cassiere
- e) responsabile stampa
- f) responsabile giovanile
- g) responsabile squadra cantonale
- h) responsabile campionati
- i) responsabile formazione

### Art.14 Compatibilità fra cariche

Le cariche di presidente e vicepresidente sono compatibili e possono essere cumulate con una delle seguenti cariche: responsabile giovanile, responsabile squadra cantonale, responsabile campionati e responsabile istruzione.

### Art.15 Ripartizione tra le cariche

Il comitato cantonale ripartisce fra i membri eletti le cariche previste dagli statuti nel corso della prima riunione annuale.

#### Art.16 Posto vacante

Se, durante il periodo di nomina, il numero dei membri del comitato scendesse al di sotto del numero minimo previsto dagli statuti, il comitato è legittimato a designare un sostituto ad interim fino alla prossima assemblea dei delegati.

#### Art.17 Competenze

Il comitato ha il compito di mettere in esecuzione le decisioni dell'assemblea e decidere su tutte le questioni che non sono state espressamente devolute ad altri organi.

#### Art.18 Campionati Ticinesi

I Campionati Ticinesi vengono organizzati annualmente dall'ATJB oppure da una delle società affiliate, in collaborazione con il comitato cantonale.

I costi di arbitraggi sono in ogni caso a carico dell'ATJB.

#### Art.19 Manifestazioni organizzate da società affiliate

Le manifestazioni organizzate dalle società affiliate devono essere tempestivamente annunciate al comitato cantonale, allo scopo di evitare inutili concomitanze.

#### Art.20 Diritto di firma

La firma del presidente o del vicepresidente con quella del segretario o del cassiere vincolano la società verso l'esterno.

Per il disbrigo della normale corrispondenza è sufficiente la firma del presidente, del vicepresidente o del segretario.

#### Art.21 Durata del mandato

Il comitato resta in carica un anno.

I membri sono immediatamente rieleggibili.

### C) **Revisore dei conti**

#### Art.22

L'assemblea dei delegati nomina ogni anno, secondo un sistema di rotazione, la società che dovrà procedere alla revisione dei conti.

I revisori non possono far parte del comitato cantonale.

## Art.23

I revisori rimangono in carica un anno.  
Essi non sono immediatamente rieleggibili.

## IV Membri

### Art.24 Condizioni

L'ATJB è composta dalle società regolarmente affiliate all'Associazione Svizzera Judo (ASJ) ed aventi sede nel Cantone Ticino.

### Art.25 Procedura di ammissione

Le domande di ammissione devono essere inoltrate in forma scritta al comitato cantonale, accompagnate da:

- a) verbale dell'assemblea costitutiva
- b) copia degli statuti
- c) distinta del comitato e dei membri.

Il comitato cantonale preavvisa le domande di ammissione.

L'ammissione viene concessa tosto che il club richiedente è stato accettato dall'ASJ e trascorso infruttuosi il termine di 30 giorni previsto dall'art.4 cpv.2 cifr 3 degli statuti dell'ASJ.

### Art.26 Sanzioni

In caso di mancato adempimento agli obblighi ed agli impegni verso l'ATJB, il membro inadempiente sarà sospeso automaticamente nei suoi diritti ed i suoi delegati non avranno più diritto di voto.

### Art.27 Dimissioni ed esclusioni

Le società affiliate cessano di far parte dell'ATJB in seguito a dimissione o espulsione.

Le dimissioni possono essere date solo per la fine dell'anno civile.

La richiesta deve essere inoltrata in forma scritta al comitato cantonale almeno un mese prima del termine previsto.

Nel medesimo periodo dovranno essere regolati tutti gli obblighi verso l'ATJB, in particolare quelli finanziari.

Le domande di esclusione devono essere presentate al comitato cantonale, nella forma scritta e corredate dai documenti giustificativi.

Questo le esamina e le sottopone con il proprio preavviso all'Assemblea dei delegati.

Contro la decisione puo' essere interposto ricorso all'ASJ.

## **V Finanze e stampa**

### **Art.28 Modalità di finanziamento**

L'ATJB non ha carattere speculativo e provvedere al suo regolare funzionamento mediante:

- le quote annue delle società affiliate,
- le quote annue dei membri sostenitori,
- il beneficio dei concorsi e di altre manifestazioni organizzate dall'associazione,
- sussidi vari.

### **Art.29 Cassiere**

Il cassiere è responsabile della cassa e della contabilità e sorveglia il lavoro degli organi designati che in questo caso sono responsabili verso di lui della redazione esatta dei conti.

Al piu' tardi un mese dopo la fine dell'esercizio egli presenta la contabilità al comitato cantonale, il quale provvederà a convocare i revisori dei conti in carica.

### **Art.30 Responsabile stampa**

Il responsabile stampa ha il compito di illustrare sulla stampa cantonale, tramite la radio e la televisione, tutte le manifestazioni organizzate dall'ATJB e dalle società affiliate.

Egli collabora attivamente con i responsabili stampa delle società affiliate.

### **Art.31 Anno sociale**

L'anno sociale corrisponde all'anno civile.

## **VI Scioglimento**

### **Art.32 Votazione**

L'ATJB puo' essere sciolta mediante deliberazione dell'assemblea e cio' appositamente convocata e con la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei delegati presenti.

### Art.33 Fondi e archivio

In caso di scioglimento dell'ATJB il patrimonio e gli archivi saranno depositati presso il segretariato dell'ASJ, a disposizione di un'altra associazione avente gli stessi scopi che venisse fondata nel Cantone.

### VII Disposizioni transitorie

#### Art.34

Per quanto non contemplato nel presente statuto fanno stato, in quanto applicabili, le disposizioni dello statuto dell'ASJ.

#### Art.35

Il presente statuto è stato approvato all'assemblea straordinaria dei delegati del 19 giugno 1986 a St.Antonino ed è entrato immediatamente in vigore.

La revisione parziale approvata dall'assemblea ordinaria dei delegati del 1 febbraio 1991 al Monte Ceneri è pure stata considerata nella presente versione.

La presente versione sostituisce la precedente del 19 giugno 1986.

Il presidente  
del comitato cantonale

-----  
Marco Frigerio

la segretaria

-----  
Marisa Bazzani